

*Inserire il seguente:*

<<Art. 30-bis

*(Aggiornamenti in materia di ordinamento della professione di perito agrario)*

1. Al fine di adeguare la disciplina applicabile alla professione del perito agrario e del perito agrario laureato alle evoluzioni intervenute nel tempo nei settori eco-ambientale, agro-boschivo-forestale, nonché della sicurezza e della tracciabilità alimentari e per assicurare effettive opportunità concorrenziali nel relativo settore professionale alla figura del perito agrario e del perito agrario laureato, in armonia con la normativa nazionale e con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di politiche agricole e definizione delle micro, piccole e medie imprese, alla legge 28 marzo 1968, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *(Titolo di perito agrario)*. – 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario presso un istituto tecnico agrario statale o parificato, legalmente riconosciuto, ovvero il diploma rilasciato da scuole secondarie superiori per le quali sia stata autorizzata la sperimentazione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, nonché il diploma di tipo universitario di cui agli articoli 1 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e che siano iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 4 della presente legge»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – *(Attività professionale)*. – 1. Formano oggetto della professione di perito agrario:

a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di imprese agricole boschive e zootecniche, di imprese faunistico-venatorie e agro-venatorie nonché di imprese di lavorazione e di commercializzazione di prodotti agrari, boschivi e zootecnici, comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e di rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime imprese;

b) la progettazione, la direzione, la redazione dei piani di sicurezza, il rilascio della certificazione statica, il certificato antincendio e il collaudo di opere di miglioramenti fondiari boschivi e agro-turistici e di trasformazione di prodotti agrari e boschivi e relative costruzioni, in struttura ordinaria, secondo la tecnologia in uso, anche se ubicate fuori dai fondi;

c) la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie, boschive e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;

d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;

e) la stima dei tabacchi e dei lavori nelle tecniche dei tabacchi;

f) la stima delle colture erbacee e arboree e dei loro prodotti nonché la valutazione degli interventi fitosanitari per la difesa fitoiatrica;

g) la valutazione dei danni alle colture, al patrimonio zootecnico, alle strutture e agli impianti arborei, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari, boschivi e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e di riconsegna dei beni rurali e i relativi bilanci e liquidazioni;

h) la progettazione, la direzione e la manutenzione di parchi e di giardini, anche localizzati in aree urbane, nonché la programmazione e la gestione del territorio e dell'ambiente;

i) le rotazioni agrarie;

l) la curatela di aziende agrarie, boschive e zootecniche;

m) la consulenza, le stime di consegna e di riconsegna, la tracciabilità dei prodotti agroalimentari, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici e altri;

n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni di cui al presente comma;

o) la progettazione e la direzione di piani aziendali e interaziendali di sviluppo agricolo aziendale;

p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione e alla liquidazione degli usi civici;

q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli o associati;

r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni, nonché di corso di laurea o di esame di abilitazione specifico;

t) la valutazione degli usi civici e l'assistenza delle parti nella stipulazione di contratti individuali o collettivi nelle materie di competenza;

u) le ricerche di mercato, il *marketing* per le imprese agrarie, boschive e zootecniche nonché per le imprese di trasformazione dei prodotti e per la loro commercializzazione;

v) la progettazione, la direzione e la consulenza nel settore dell'acquacoltura>>.

### 30.017. Mongiello